

*Principali e recenti
novità normative in tema
di contratti pubblici
e
di procedimento amministrativo*

- **D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (conv. con modifiche dalla l. n. 108 del 29 luglio 2021)** «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure»
- **Linee Guida di cui al Decreto del 7 dicembre 2021 (parità di genere e generazionale), pubblicato in G.U. 30 dicembre 2021**
- **LEGGE n. 238 del 23 dicembre 2021 (Legge europea 2020 – art 10)**
- **D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (art. 29)**
- **Bando-tipo dell'Anac n. 1 del 24 novembre 2021: procedure telematiche per affidamenti di servizi e forniture sopra soglia**

Le principali novità del d.l. n. 77/2021

- Modifiche alla disciplina (e ai limiti) del subappalto
- Modifica degli importi relativi agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate per gli appalti sottosoglia (regime transitorio)
- Proroga al 30.06.2023 delle disposizioni di cui al DL n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020
- Proroga al 30.06.2023 delle sospensioni di cui al DL n. 32/2019, conv. in l. n. 55/2019
- Semplificazione in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti PNRR e PNC
- Modifiche alla l. n. 241/90 (artt. 2, 20 e 21 *nonies*)

Modifiche al decreto semplificazioni n. 76/2020

Procedure sotto soglia comunitaria

Affidamenti diretti:

per lavori di importo fino ad 150.000,00 €

per servizi e forniture (inclusi SIA) di importo inferiore a 139.000,00 €

Procedure negoziate senza bando con consultazione di **almeno 5 operatori**
per servizi e forniture (inclusi SIA) da 139.000 € fino alle soglie comunitarie
per lavori da 150.000 € fino ad 1.000.000,00 di €

Procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno **10 operatori**
per lavori da 1 milione di € c.ca 5 milioni di Euro

Avviso recante l'evidenza dell'avvio della procedura negoziata (mero avviso informativo)

L'avviso sui risultati della procedura, *non obbligatoria per gli affidamenti diretti inferiori ad € 40.000,00*, deve indicare anche i soggetti invitati.

MODIFICHE/PROROGHE AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 76/2020

(Art. 51 Decreto *Governance* PNRR)

ULTERIORI DEROGHE PER PROCEDURE SOTTOSOGLIA

- **DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEL CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE**, *fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016*
- **ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE IN CASO DI OFFERTE IN NUMERO PARI O SUPERIORE A CINQUE** (per il criterio del prezzo più basso)
- **ECCEZIONALITÀ DELLA RICHIESTA DI CAUZIONE PROVVISORIA** (solo con motivazione e per importo pari all'1%)

PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

(Art. 51, comma 1, Decreto *Governance* PNRR)

La stazione appaltante **procede** all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, **fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 cdc e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento**, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, **COMUNQUE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE.**

TEMPI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOPRASOGGLIA

6 mesi dalla pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento

Sospensione della gara in caso di **provvedimento dell'Autorità Giudiziaria**

Possibile **responsabilità del RUP** per danno erariale

Causa di esclusione o risoluzione se **ritardo imputabile all'operatore economico**

Obbligo di motivazione in caso di ricorso alla procedura competitiva con negoziazione

MODIFICHE/PROROGHE AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 76/2020

Procedure sopra soglia comunitaria

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 63 CDC: per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID – 19 o dal pericolo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento, **quando i termini (seppur abbreviati) non possono essere rispettati**

APPALTI IN DEROGA ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto: affidamenti conseguenti al COVID e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche,, nonché gli interventi di transizione energetica: deroga.

MODIFICHE/PROROGHE AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 76/2020 **(Art. 51 Decreto *Governance* PNRR)**

DEROGHE (VALIDE FINO AL 30 GIUGNO 2023) PER LE PROCEDURE IN CORSO

È sempre autorizzata la **consegna d'urgenza dei lavori** e, per i servizi e forniture, l'**esecuzione del contratto in via d'urgenza**, ai sensi dell'art. 32 cdc, anche nelle more dell'espletamento dei controlli di rito.

Possibilità di **escludere l'obbligo di sopralluogo** quando questo non sia strettamente indispensabile in ragione del tipo d'appalto.

Applicazione dei **termini procedurali per ragioni di urgenza** di cui agli artt. 60 (quindici giorni dall'invio del bando per presentare offerte), 62 (dieci giorni dall'invito per presentare offerte), 74 (inapplicabilità della proroga di cinque giorni in caso di mancata accessibilità per via elettronica agli atti di gara) cdc **senza obbligo di motivazione** (motivazione *in re ipsa*).

MODIFICHE/PROROGHE AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 76/2020 **(Art. 51 Decreto *Governance* PNRR)**

POSSIBILITA' DI UNA PROGRAMMAZIONE POSTUMA PER LE PROCEDURE DA AVVIARSI PRIMA DEL 30 GIUGNO 2023

Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possano essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti (a condizione che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto semplificazione si proceda ad un aggiornamento).

MODIFICHE/PROROGHE AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 76/2020 **(Art. 51 Decreto *Governance* PNRR)**

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Prorogato al **30 giugno 2023** l'obbligo del collegio consultivo tecnico per lavori sopra soglia.

Possibilità di individuare i membri del collegio **anche tra il personale dipendente delle parti, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione, anche continuativa in possesso dei requisiti.**

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore **linee guida del Ministero delle infrastrutture su requisiti e criteri di scelta dei componenti del Collegio (pubblicata solo la bozza).**

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
(Art. 49 Decreto *Governance* PNRR)

CORTE GIUSTIZIA UE, SEZ. V, sentenza 26 settembre 2019, causa C-63/18

«**La direttiva 2014/24/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che **osta a una normativa nazionale**, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, **che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi**»

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

(Art. 49 Decreto *Governance* PNRR)

(Art. 10 della L. n. 238 del 2021)

Modifiche all'Art. 105 del cdc

- a) Comma 1**
- b) Comma 2**
- c) Comma 4**
- d) Comma 5**
- e) Comma 6**
- f) Comma 8**
- g) Comma 14**

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

(Art. 49 Decreto *Governance* PNRR)

ART. 105 del codice dei contratti pubblici (così modificato dal 1° novembre 2021)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. ~~Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.~~ ***A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.***

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

(Art. 49 Decreto Governance PNRR)

ART. 105 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

(così modificato dal 1° novembre 2021)

2. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa **adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle **specifiche caratteristiche dell'appalto**, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11 [ndr. prestazioni c.d. super-specialistiche], nonché dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare:**

- **di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori**
- **di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla l. 15 dicembre 2016, n. 229.**

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
(Art. 49 Decreto *Governance* PNRR
Art. 10 l. n. 328 del 2021 - *Legge europea 2020*)

ART. 105 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
(così modificato dal 1° novembre 2021 e dalla *Legge europea*)

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- ~~a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;~~**
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria *e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;***
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;**
- ~~d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.~~**

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

**(Art. 49 Decreto *Governance* PNRR
Art. 10 *Legge europea 2020*)**

ART. 105 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI **(così modificato dal 1° novembre 2021)**

~~5 Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.~~

~~8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. *Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.*~~

**Le Amministrazioni competenti assicurano la piena operatività della
BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI di cui all'art. 81 c.d.c.**

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

(Art. 49 Decreto *Governance* PNRR
Art. 10 *Legge europea* 2020)

ART. 105 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (così modificato dalla *Legge europea*)

~~6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.~~

Non più obbligatoria terna dei subappaltatori.

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 105 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (così modificato dal 1° novembre 2021)

~~14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.~~

MODIFICA ALL'ART. 80 C.D.C.
(Art. 10 Legge europea 2020)

Nuova definizione di «gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale»

Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale **quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, **da emanare entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, **recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione** relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque **di importo non inferiore a 35.000 euro.**

Eliminati riferimenti al subappaltatore [v. art. 105, comma 4, lett. b), come modificato]

PRIME MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI (Art. 52 Decreto *Governance* PNRR)

PROROGHE AL DECRETO C.D. SBLOCCA CANTIERI

Obblighi sospesi fino al 30 giugno 2023:

- obbligo CUC e SUA (art. 37);
- divieto appalto integrato (art. 59, comma 1);
- estensione anche ai settori ordinari dell'art. 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (**inversione delle fasi della gara: prima valutazione offerte poi verifica requisiti – solo per procedure aperte**);
- obbligo nomina Commissari da Albo ANAC (art. 77, comma 3);
- possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 del d.lgs n. 50/2016, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 2015 del medesimo decreto legislativo.

PRIME MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI (Art. 52 Decreto *Governance* PNRR)

PROROGHE AL DECRETO C.D. SBLOCCA CANTIERI

fino al 31 dicembre 2023

- sono **sospesi** il comma 6 dell'art. 105 e il terzo periodo del comma 2 dell'art. 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui **all'art. 80** del codice, riferite al subappaltatore (norme abrogate dalla l. n. 238 / 2021).
- i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento **anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione**. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
- i contratti di lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del **progetto definitivo** costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

PRIME MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI (Art. 52 Decreto *Governance* PNRR)

OBBLIGO DI AGGREGAZIONE PER APPALTI PNRR E PNC

<< Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere del PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori,

- *oltre che secondo le modalità* indicate dal citato *articolo 37, comma 4,*

[**ndr. centrale unica di committenza, soggetti aggregatori qualificati, o stazione unica appaltante** costituita presso province e città metropolitane]

- *attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia >>.*

DELIBERA ANAC N. 643 DEL 22 SETTEMBRE 2021

→ ultimo aggiornamento elenco dei soggetti aggregatori qualificati

PRIME MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

(Art. 52 Decreto *Governance* PNRR)

Modifica all'art. 29 del Codice dei contratti pubblici

- Obbligo di pubblicazione (ex d. lgs. n. 33/2013) anche per gli atti afferenti la fase esecutiva

Cons. Stato, Ad. Plenaria, 2 aprile 2020, n. 10

- è ravvisabile interesse concreto ed attuale di accesso agli atti della fase esecutiva da parte dei concorrenti alla gara, purché non si tratti di istanza generica;
- la disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti di cui all'art. 53 cdc ed il rispetto della riservatezza, è applicabile anche alle procedure di gara.

- Pubblicazione attraverso la BDNCP

SEMPLIFICAZIONI DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI
ANCHE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PNRR
(Art. 53 Decreto *Governance* PNRR)

Affidamento diretto sino alla soglia comunitaria

per tutti gli appalti volti all'approvvigionamento di **beni e servizi informatici**, in particolare **basati sulla tecnologia *cloud***, nonché **servizi di connettività**, finanziati in tutto in parte con le risorse per la realizzazione dei progetti del PNRR

Determina a contrarre o atto equivalente di avvio entro il 31 dicembre 2026

La procedura è sempre ammessa anche qualora ricorra la **rapida obsolescenza delle soluzioni disponibili** tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento

SEMPLIFICAZIONE AFFIDAMENTI DI PNRR E PNC

(Art. 48 Decreto *Governance* PNRR)

Procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE

- **è nominato un responsabile unico del procedimento** che, con propria determinazione, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto;
- possibilità di ricorrere alla **procedura di cui all'art. 63 cdc**, per i settori ordinari, **e di cui all'art. 125 cdc**, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza, l'applicazione dei termini ordinari può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e del PNC;
- **in caso di impugnazione si applica l'art. 125 c.p.a.**

SEMPLIFICAZIONE AFFIDAMENTI DI PNRR E PNC (Art. 48 Decreto *Governance* PNRR)

Procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE

ART. 125 C.P.A. IN CASO DI IMPUGNAZIONE

(Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche)

- a) il Giudice tiene conto in sede cautelare delle probabili conseguenze del provvedimento stesso, degli interessi che possono essere lesi, nonché del **preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera**;
- b) ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta l'**irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente da comparare con l'interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione della procedura**;
- c) salvo che si tratti di gravi violazioni (art. 121 c.p.a.) e l'applicazione di sanzioni alternative (art. 123 c.p.a.), l'annullamento o la sospensione dell'affidamento **non comporta la caducazione del contratto** ma solo **risarcimento del danno per equivalente**.

SEMPLIFICAZIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI PNRR E PNC

(Art. 50 Decreto *Governance* PNRR)

- Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la **consegna dei lavori** e la costituzione del collegio consultivo tecnico e gli atti previsti dal decreto-legge n. 76/2021, il responsabile dell'unità organizzativa esercita il **potere sostitutivo** entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
- **Il contratto diviene efficace con la stipulazione** e non si applica l'art. 32, comma 12, cdc c.d.c. (condizione sospensiva dei controlli).
- **Premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale.
- In deroga all'art. 113-*bis* c.d.c. (penali calcolate tra lo 0,3 e l'1 per mille) **le penali** per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compreso tra lo 0,6 e l'1 per mille dell'ammontare netto del contratto e **non possono superare il 20% di detto ammontare.**

PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE
NEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC
(Art. 47 Decreto *Governance* PNRR)

Linee-guida adottate con Decreto del 7 dicembre 2021

- Obbligo per gli operatori economici, tenuti per legge (imprese con oltre 50 dipendenti), di produrre, in sede di domanda di partecipazione, il rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del d. lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle pari opportunità come modificato dalla l. n. 162 del 5 novembre 2021).

N.B. La mancata produzione del rapporto comporta l'esclusione dalla gara.

- Obbligo per gli operatori economici, non soggetti a tale obbligo (imprese con meno o 50 dipendenti e più di 15), di consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale.

N.B. La mancata produzione comporta applicazione di penali ed impossibilità di partecipare ad appalti PNRR e PNC per dodici mesi.

PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE NEI
CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC
(Art. 47 Decreto *Governance* PNRR)

Linee-guida adottate con Decreto del 7 dicembre 2021 (G.U. 30.12.2021)

- Obbligo per gli operatori economici che occupano **più di 15 dipendenti e meno di 50** di consegnare, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, una **dichiarazione del legale rappresentante che attesti il rispetto delle norme relative al lavoro delle persone con disabilità e l'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999.**

L'assolvimento del predetto obbligo «*dovrebbe*» essere richiesto anche agli operatori che impiegano più di 50 dipendenti, **con espressa previsione nel bando di gara.**

La mancata produzione comporta **applicazione di penali** ed impossibilità di partecipare ad appalti PNRR e PNC per dodici mesi.

PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE NEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC (Art. 47 Decreto *Governance* PNRR)

Le stazioni appaltanti prevedono (salvo adeguata motivazione) nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, **specifiche clausole e criteri premiali orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani e donne.**

Requisito necessario dell'offerta è l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto all'occupazione giovanile e femminile.

Ai fini dell'applicazione della disposizione:

1. si fa riferimento al numero complessivo di **nuove assunzioni** da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
2. le assunzioni da destinare ad occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di **lavoro subordinato**.

PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE
NEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC
(Art. 47 Decreto *Governance* PNRR)
POSSIBILITÀ DI DEROGA
(con «*adeguata e specifica motivazione*»)

- È possibile escludere l'inserimento dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 47, comma 4 (criteri di premialità ed obbligo di assunzione di quota non inferiore al 30%).
- Le stazioni appaltanti possono stabilire una quota inferiore al 30% delle assunzioni di donne e giovani, ferma l'applicazione delle clausole premiali.

Le stazioni appaltanti possono non avvalersi della deroga, anche se ricorrono le condizioni.

Le deroghe non possono operare in modo incondizionato.

Sono subordinate al ricorrere dei presupposti dell'art. 47, comma 7, cioè ai casi in cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto rendano l'inserimento delle clausole premiali o l'obbligo assunzionale **impossibile** o contrastante con obiettivi di universalità sociale, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, e di impiego ottimale delle risorse pubbliche (cfr. Linee Guida del 7 dicembre 2021).

PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE
NEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC
(Art. 47 Decreto *Governance* PNRR)

Ulteriori misure premiali e punteggio aggiuntivo al candidato che:

- a) nei tre anni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti e comportamenti discriminatori;
- b) utilizzi o si impegni ad utilizzare specifici **strumenti di conciliazione** delle esigenze di cura, di vita e di lavori per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
- c) si **impegni ad assumere**, oltre alla soglia minima percentuale, giovani con età inferiore a trentasei anni e donne per l'esecuzione del contratto;
- d) abbia **rispettato nell'ultimo triennio i principi della parità di genere**;
- e) abbia presentato o si impegni a presentare una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario.

LEGGE COMUNITARIA 2020 (n. 238 del 23 dicembre 2021)

(Art. 10)

ulteriori modifiche al codice dei contratti

- a) all'articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il **progettista può affidare a terzi** attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività».
- b) all'articolo 113-*bis*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, **l'esecutore può comunicare** alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. (commi 1 *ter* – 1 *septies* : *omissis*)

Si applicano ai bandi pubblicati e agli inviti spediti dal 1° febbraio 2022

REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI

(Art. 1-septies – decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021)

Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, per i contratti in corso di esecuzione, è adottato decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di rilevazione delle variazioni percentuali.

D.M. dell'11 novembre 2021

Per i materiali di costruzione individuati dal D.M. si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga all'art. 133 c.d.c.

L'istanza di compensazione in aumento va presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del Decreto ministeriale, a pena di decadenza.

Per le variazioni in diminuzione, la Stazione appaltante procede d'ufficio con provvedimento del RUP che accerta il credito.

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 (Art. 29)
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese

Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, per i bandi pubblicati e le lettere di invito spedite dal 28 gennaio 2022:

a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara, delle **clausole di revisione dei prezzi** *ex art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del c.d.c., fermo restando quanto previsto dal secondo (ndr: fissare la natura e la portata delle modifiche) e dal terzo periodo (ndr: le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto) del medesimo comma 1;*

b) per i contratti relativi ai **lavori**, in deroga all'articolo 106, comma 1, lett. a), quarto periodo, del c.d.c., le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla PA soltanto se tali **variazioni** risultano **superiori al cinque per cento** rispetto al prezzo (non più solo se > al 10%) rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di apposito D.M.

POTERE SOSTITUTIVO

(Art. 61 Decreto Governance PNRR)

MODIFICHE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990

Comma 9-bis

~~«L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia .~~ Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria»

POTERE SOSTITUTIVO
(Art. 61 Decreto *Governance* PNRR)

MODIFICHE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990

Comma 9-ter così sostituito:

«Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario».

POTERE SOSTITUTIVO
(Art. 62 Decreto *Governance* PNRR)

MODIFICHE ALL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 241/1990

Aggiunto il comma 2-*bis*

« Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »

ANNULLAMENTO D'UFFICIO
(Art. 63 Decreto *Governance* PNRR)

MODIFICHE ALL'ART. 21-NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990

*« Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a ~~diciotto~~ **DODICI** mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo »*